

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"PRO LOCO BORGO GRAPPA"

L'anno 2021 il giorno 12 del mese aprile, alle ore 20:15, in via del mare 69 Latina, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n associati.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Giuseppe Lombardi, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. ... associati su associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il sig

MERCURI STEFANO

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il l'acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "PRO LOCO BORGO GRAPPA" a "PRO LOCO BORGO GRAPPA - APS".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 22 articoli e 14 pagine, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21:00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Borgo Grappa, 12/04/2021

JACOPO DE LEO

[Signature]

EUDICIO CRISTIANO

[Signature]

PASSINI FABIO

[Signature]

MARCO CIACCARELLI

[Signature]

ANTONIO DI NICHIO
[Signature]

Il Presidente

Lombardi Giuseppe
[Signature]

Il Segretario

MERCURI STEFANO
[Signature]

FERNANDO DI VINCENZO
[Signature]

ADRIANO MORELLI

[Signature]

CAPPACCIOLI FRANCESCA

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LATINA

Registrato il 13 APR 2021 al 1371 Serie 5T

Versati **ESENTE** (Eso.)

Ballotto Carlo

per la trascrizione



Statuto dell'Associazione di promozione sociale **PRO LOCO BORGO GRAPPA - APS**

Art. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

- 1.1 Con la presente scrittura privata registrata è costituita 'Associazione di promozione sociale denominata **"Pro Loco Borgo Grappa - APS"** qui di seguito detta **"Associazione"**.
- 1.2 L'*Associazione* si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'*Associazione*, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 1.3 L'*Associazione* è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 SEDE – DURATA

- 2.1 L'*Associazione* ha sede legale in località Borgo Grappa, Comune e Provincia di Latina in via del Mare 69.
- 2.2 Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
- 2.3 Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'*Associazione* in Italia o all'estero.
- 2.4 L'*Associazione* ha durata illimitata

Art. 3 FINALITA' - AMBITO TERRITORIALE - FORME DI ATTIVITÀ

- 3.1 Lo spirito e la prassi dell'*Associazione* si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'*Associazione* nasce su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro creata da un gruppo di persone intenzionate ad amalgamare e valorizzare l'ammaliante territorio di Borgo Grappa, ricco già naturalmente di peculiarità storiche, marine e di biodiversità Floro-Faunistiche, con i primi ed ultimi insediamenti dell'uomo. Questo gruppo di persone, considerando il bisogno umano di vivere e apprezzare questa zona ricadente tra due laghi costieri del Parco Nazionale del Circeo promuove, valorizza e tutela con l'utilizzo appropriato e il rispetto delle regole, il turismo lento; percorsi ciclo-pedonali; escursioni nella Flora e Fauna terrestre e marina; la conoscenza della storia del territorio e dei suoi reperti; i prodotti ittici locali; la conoscenza del ciclo di coltivazione, trasformazione, raccolta e distribuzione dei prodotti biologici/bio-dinamici locali, esaltando lo splendore e le potenzialità di questa magica terra.
- 3.2 L'*Associazione* riunisce in associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nazionali ed internazionali, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'*Associazione* e che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del territorio di Borgo Grappa nel

- h) L'organizzazione di: lotterie, tombole, pesche per fini benefici e/o per autofinanziare le attività di promozione di cui alla precedente lettera c);
- i) Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (soggiorni turistici, proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locale con quelli degli emigrati residenti all'estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);
- j) Aprire e gestire circoli per gli associati;
- k) Promozione dei prodotti locali, al fine di fare apprezzare le peculiarità del territorio e dei suoi prodotti di eccellenza, anche attraverso la vendita di prodotti locali e/o funzionali alla promozione del turismo sostenibile, organizzazione di sagre, somministrazione di bevande e alimenti
- l) Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.
- m) Sviluppo e promozione del turismo lento, giochi di società, turismo ambientale, formazione, laboratori ambientali, educazione ambientale, gite, escursioni archeologiche, naturalistiche, lacustri, marine e subacquee, rivolte alla cittadinanza, famiglie, infanzia, giovani, adulti, istituzioni ed enti pubblici
- n) Promozione dei percorsi ciclo-pedonali compreso lo sviluppo e la mappatura di nuovi sentieri.

Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera " i " del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera k) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera " t " del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u) del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera " z " del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

4.2 L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a



queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio direttivo.

- 4.3 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 4.4 L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta che condivide gli scopi di cui all'articolo precedente e che intende partecipare alle attività dell'associazione con la sua opera, competenza e conoscenza. Il numero degli associati non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero degli associati. È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 3, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5.1 Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione, gli associati dell'Associazione si distinguono in:

- a) associati ordinari;
- b) associati sostenitori; [facoltativo]
- c) associati onorari; [facoltativo]

5.2 Sono associati ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti come associati tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività dell'Associazione.

5.3 Sono associati sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

5.4 Sono associati onorari coloro che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione..

Art. 6 ASSOCIATI- DIRITTI E OBBLIGHI

6.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione

6.2 Gli associati ordinari e sostenitori devono versare la quota associativa annuale nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo; gli associati onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

6.3 Tutti gli associati, hanno diritto:

- a) d'informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
- a) di partecipare alle assemblee;
- b) a ricevere le eventuali pubblicazioni dell'Associazione;
- c) a frequentare i locali dell'Associazione;
- d) a fruire dei servizi dell'Associazione e a partecipare a tutte le sue attività;
- e) a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste d'informazioni sui documenti visionati.



Inoltre tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale al momento dell'assemblea, hanno diritto:

- f) di voto, in proprio o per delega validata, per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
- g) a essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
- h) di voto, in proprio o per delega validata, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- i) a riceverla tessera sociale, qualora si associ all'UNPLI, la Tessera del socio UNPLI dell'Associazione.

6.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) versare la quota associativa all'Associazione;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione.

6.5 I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6.6 Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.7 Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 ASSOCIATI - AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA

7.1 L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

7.2 L'ammissione di un nuovo associato viene decisa dal Consiglio direttivo dell'Associazione a seguito di specifica richiesta dell'interessato e del successivo versamento della quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

7.3 In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

7.4 L'esclusione di un associato viene decisa dal Consiglio direttivo dell'Associazione per decesso o dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti dell'associato che violano lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione o decadenza la quale viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa. La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata all'associato escluso in forma scritta che potrà ricorrere entro trenta giorni

all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.

7.4 Il Consiglio direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare l'associato.

7.2 La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi, non rivalutabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio. Gli associati che abbiano cessato per qualsiasi motivo la propria appartenenza all'Associazione non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione

Art. 8 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Segretario ed il Tesoriere;
- e) Collegio dei revisori dei conti;
- f) Organo di controllo; [facoltativo]
- g) Collegio dei probiviri [facoltativo]

Art. 9 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni assembleari, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano gli associati medesimi. Ogni associato esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

9.1 L'Assemblea degli associati è costituita da tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro associato. Ogni associato può essere portatore di massimo due deleghe.

9.2 l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- l) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- m) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Art. 10 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI-CONVOCAZIONE E VALIDITA'

0.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente assistito da un segretario. La funzione di segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario dell'Associazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza degli associati, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione (trenta giorni se trattasi di rinnovo di cariche sociali) mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione, l'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione (fissate di un intervallo di minimo 2 ore tra la prima e la seconda), nonché l'elenco delle materie da trattare (Ordine del giorno).

10.2 L'Assemblea ordinaria:

- a) è convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo (L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci.
- b) è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

10.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. Per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Compete all'Assemblea Straordinaria anche la decisione di associarsi con altre organizzazioni o associazioni di volontariato locali, nazionali ed internazionali, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'Associazione, che operino nel campo culturale, sociale e turistico senza fini di lucro, compresa l'adesione all'UNPLI ai vari livelli nazionale, regionale, provinciale;

0.4 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;



- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli associati;
 - d) per le modifiche del presente Statuto;
 - e) per lo scioglimento della Pro Loco.
- 0.5 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.
- 0.6 E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 10.7 Compete all'assemblea straordinaria anche la decisione di associarsi con altre organizzazioni o associazioni di volontariato locali, nazionali e/o internazionali, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'Associazione, che operino nel settore culturale, sociale e/o turistico senza fini di lucro, compresa l'adesione all'UNPLI ai vari livelli nazionale, regionale, provinciale;

Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO-NOMINA E COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo (C.D.) è l'organo esecutivo dell'Associazione.

- 1.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è formato da un numero dispari di membri minimi tre massimamente nove, scelti fra gli associati. Nominato il neo Consiglio Direttivo per la prima convocazione, provvede il consigliere anziano, vale a dire chi ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiedere la prima riunione.
- 1.2 I membri del Consiglio direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 1.3 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione; In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina se non vi fossero più associati da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza degli associati nel Consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli associati, l'intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
- 1.4 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi a una sola persona.

Art. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO-CONVOCAZIONE E VALIDITA'

- 2.1 Il C.D. è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, (due volte l'anno) una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo



- e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
- 2.2 La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 2.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
- 2.4 Le riunioni del C.D. sono validamente costituite quando v'intervenga la maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in caso di parità è determinante il voto del Presidente, le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
- 2.5 Alla riunione del Consiglio direttivo possono partecipare su invito del Presidente soggetti esterni, senza diritto di voto, che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse dell'Associazione. Inoltre possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e rappresentanti di organizzazioni e associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località.
- 2.6 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto all'art.11 punto 11.3.
- 2.7 E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art.10 punto 10.6 del presente Statuto.

Art. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO- ATTRIBUZIONI

- 3.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare gli spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione nel rispetto del presente Statuto e dei termini di legge.
- 3.2 Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;



- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art.6 punto 6.3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
- m) Il Consiglio direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale

Art.14 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente, ha la responsabilità della sua amministrazione è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

- 14.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.
- 14.2 Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio direttivo al suo interno con le modalità di cui al punto 14.1.
- 14.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
- 14.4 Il Presidente convoca presiede e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.
- 14.5 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.
- 14.6 Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva
- 14.7 In caso d'impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
- 14.8 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. Inoltre è eletto dal C.D., nella sua prima riunione, da scegliersi tra i membri del Consiglio Direttivo stesso e dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

Art. 15 IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

- 11.1 Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, da scegliersi tra i membri del Consiglio Direttivo stesso affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- 11.2 Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.



- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
 - e) collabora con il Tesoriere alla tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Associazione
- 11.3 Il Tesoriere:

- a) è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- b) annota e registra i movimenti sui libri contabili dell'Associazione; cura la tenuta dei depositi bancari; esegue i pagamenti e gli incassi.
- c) cura, in collaborazione con il Segretario, l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Associazione;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 11.1 Il Collegio dei revisori dei conti, qualora nominato, sarà composto da tre componenti eletti dall'Assemblea, anche tra non associati. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente. Il Presidente del Collegio dei revisori viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio direttivo.
- 11.2 Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente e occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
- 11.3 I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo o qualora venga eletto l'organo di controllo, con effetto immediato.
- 11.4 Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Art. 12 ORGANO DI CONTROLLO *[facoltativo]*

- 12.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Al membro/i dell'Organo di Controllo si applicano l'art. 2399 e s.m.i. del Codice civile e vengono scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 e s.m.i. del Codice civile.
- 12.2 Il/i componente/i dell'Organo durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 12.3 L'Organo di Controllo:
- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Il/i membro/i dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari
- 12.4 Esso può inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, esercitare la revisione legale dei conti nominando un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



Art. 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI *[facoltativo]*

- 13.1 Il Collegio dei probiviri, qualora nominato, sarà composto da tre componenti eletti dall'Assemblea, anche tra non associati. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente.
- 13.2 I probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra gli associate l'Associazione.
- 13.3 Il Collegio dei probiviri può segnalare controversie, che non è in grado di decidere, al Collegio dei probiviri dell'UNPLI Lazio APS, ai sensi delle norme dello Statuto dello stesso.
- 13.4 I probiviri durano in carica 4 anni, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

Art. 14 LIBRI SOCIALI

14.1 Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione dovrà tenere:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

14.2 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali con richiesta scritta al C.D. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste d'informazioni sui documenti visionati.

Art. 15 PATRIMONIO-RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

15.1 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- d) eredità, lasciti testamentari, donazioni e legati;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- j) proventi da attività di raccolta fondi; anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida



adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia (di cui all'art. 7 del .lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e il Consiglio nazionale del Terzo Settore;

- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 15.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 15.3 Ai fini di cui al punto 14.2 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 15.4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo e verificato dal Collegio dei revisori dei conti, qualora eletto.

Art. 16 ESERCIZIO FINANZIARIO

- 16.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 16.2 Al termine di ogni esercizio finanziario, il C.D. redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
- 16.3 Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 17 VOLONTARI

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 17 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli art. 17 e 18 del medesimo Decreto legislativo.

Art. 18 PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

- 18.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 18.2 L'Associazione può, in caso di particolare necessità d'interesse generale e il perseguimento delle finalità dell'organizzazione, ricorrere a lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, che possono essere anche associati dell'Associazione, secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017
- 18.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
- 18.4 Il C.D. delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dagli associati o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

Art. 19 PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI O ASSOCIAZIONI

- 19.1 L'Associazione aderisce al Consorzio Pro Loco competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e promuovere le attività.





19.2 L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato, consorzio, associazione o rete.

Art. 20 TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento O ESTINZIONE

- 20.1 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 10 punto 10.3 del presente Statuto.
- 20.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
- 20.3 All'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D.lgs 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 20.4 I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici possono essere devoluti al Comune nel cui territorio l'Associazione ha sede, con l'obbligo del Comune a devolverli ai fini di utilità sociale.

Art. 21 INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di Presidente e Vicepresidente dell'Associazione sono incompatibili con cariche elettive in pubbliche amministrazioni (enti locali) o in partiti e movimenti politici.

Art. 22 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile, nonché le norme e i regolamenti dell'UNPLI APS (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e dell'UNPLI Lazio APS.

Il presente atto si compone di n°14 (quattordici) pagine e 22 (ventidue) articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Borgo Grappa (LT), 12 aprile 2021

MERCURI STEFANO

PASSINI FABIO

DE VEO ADOLO

GIACCIARELLI MAURO

FERRANDES VINCENZO

MORELLI ADRIE

LOTTABARDI GIUSEPPE